

**REGOLAMENTO AZIENDA
ACQUA POTABILE**

CAPITOLO I

STATUTO

Art. 1

Definizione L'azienda acqua potabile - in seguito denominata AAP - è istituita in virtù della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.
Essa è gestita e amministrata separatamente.

Art. 2

Organi dell'azienda Gli organi dell'azienda sono:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Commissione della Gestione del Consiglio Comunale;

Art. 3

Competenze del Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale:

- a) adotta il Regolamento dell'AAP e le sue eventuali modifiche;
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) decide su tutto quanto non concerne la gestione ordinaria dell'AAP;
- d) autorizza il Municipio a stare in causa per conto dell'AAP.

Art. 4

Competenze del Municipio Il Municipio:

- a) amministra l'AAP e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) presenta al Consiglio Comunale i bilanci preventivi e consuntivi dell'AAP;
- c) propone al Consiglio Comunale l'esecuzione delle nuove opere ed il relativo finanziamento;
- d) allestisce il Regolamento da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Comunale;
- e) fissa le tariffe;
- f) nomina il personale necessario al buon funzionamento tecnico-amministrativo dell'azienda, scelto se possibile tra i dipendenti comunali, tra cui almeno:

- il Segretario con compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'azienda;
- un addetto con compiti di sorveglianza igienica, di manutenzione e di controllo dell'efficienza degli impianti. Le loro mansioni sono fissate dal Municipio e sono oggetto di uno speciale capitolato.

Gli addetti dell'azienda rimangono vincolati all'organico comunale e la loro retribuzione, secondo valutazione del Municipio, verrà rifiuta dall'azienda alla cassa comunale.

- g) nomina ogni quattro anni nella sua seduta costitutiva una Commissione Acqua potabile, con almeno un membro del Municipio.

Art. 5

Competenza della commissione della Gestione

La Commissione della gestione esamina e preavvisa al Consiglio Comunale i messaggi municipali che riguardano le nuove opere per quanto attiene al finanziamento, nonché i bilanci preventivi e consuntivi

CAPITOLO II

EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art. 6

Basi legali

L'erogazione dell'acqua nel Comune di Canobbio è regolata dalle disposizioni del presente regolamento basato sulle leggi federali e cantonali vigenti.

1. *Disposizioni Generali*

Art. 7

Scopo e campo d'applicazione

Questo regolamento regola la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'acquedotto, come pure i rapporti tra l'azienda e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali.

Art. 8

Competenze e compiti del Comune

Il Comune costruisce, esercita e mantiene l'impianto dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali.

L'azienda acqua potabile è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio Comunale.

Il Comune ha delegato la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto al Municipio.

Art. 9

Estensione dell'acquedotto

L'acquedotto eroga acqua potabile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e secondo la capacità dei suoi impianti alle condizioni del regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle vigenti condizioni tariffarie.

L'acquedotto assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

2. Impianti di distribuzione comunali

Art. 10

Piano generale di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali. Il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile l'azienda acqua potabile non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 11

Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio.

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le relative condotte. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azionamento in conformità al piano generale di distribuzione.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei fondi.

Art. 12

Installazione L'azienda acqua potabile, o il suo mandatario, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Esse sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 13

Idranti Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione, oppure per altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendio.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei servizi d'intervento. L'azienda acqua potabile assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune.

Art. 14

Azionamento degli idranti e delle saracinesche Solo le persone autorizzate dall'azienda acqua potabile hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

Art. 15

Utilizzazione dei sedimi privati Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CC.

3. Allacciamenti di stabili

Art. 16

Definizione L'allacciamento di stabile raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

Art. 17

Istallazione Il proprietario dello stabile deve inoltrare all'azienda preventiva domanda di allacciamento.
Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'AAP.

Art. 18

Esecuzione Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile unicamente dagli organi dell'azienda acqua potabile oppure da un loro installatore concessionario.

Art. 19

Condizioni tecniche Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento.
In casi eccezionali l'azienda dell'acquedotto può autorizzare un solo allacciamento per più stabili.

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.

Art. 20

Acquisizione dei diritti di passo L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di passo può essere iscritto al registro fondiario a spese dell'avente diritto. (Art. 691 CCS).

Art. 21

Proprietà dell'allacciamento Il tronco di allacciamento su area pubblica, le saracinesche ed il contatore rimangono di proprietà dell'azienda.
Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

Art. 22

Manutenzione La manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento di uno stabile avvengono a cura dell'azienda acqua potabile o di un suo installatore concessionario, su area pubblica a spese dell'azienda, su area privata a spese del proprietario del fondo.
L'azienda dev'essere immediatamente informata di eventuali danni alla condotta di allacciamento.

Qualora il proprietario non provvedesse immediatamente alla riparazione della perdita o del guasto, l'azienda eseguirà, previa diffida, i lavori necessari addebitandogli le relative spese.

Art. 23

Messa fuori esercizio

In Caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'azienda provvede alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

4. Istallazioni interne degli stabili

Art. 24

Istallazioni

L'utente deve fare eseguire e mantenere a sue spese le istallazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da istallatori qualificati.

Art. 25

Collaudo

L'azienda esegue il collaudo di ogni istallazione prima della messa in esercizio.

Art. 26

Controlli

L'azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle istallazioni interne. In caso di istallazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'azienda può eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 27

Prescrizioni

Le "direttive per l'esecuzione delle istallazioni di acqua" della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque sono obbligatorie per l'esecuzione, la modificazione ed il rinnovo delle istallazioni e per il loro esercizio.
La posa di valvole di ritenuta è obbligatoria anche per gli llacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.).

Art. 28

Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 29

Impianti di trattamento dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'ufficio federale di sanità e dal Laboratorio cantonale. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno dall'acqua nella rete di distribuzione.

Art. 30

Pericoli di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al periodo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'utente è responsabile di tutti i danni.

5. Fornitura dell'acqua

Art. 31

Estensione e garanzia della fornitura

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

Art. 32

Limitazione della fornitura

Gli organi dell'azienda acqua potabile possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori d'ampliamento degli impianti.

L'azienda acqua potabile provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno, e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

Art. 33

Domanda di allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento dev' essere inoltrata all'azienda una domanda di allacciamento. La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA

Art. 34

Responsabilità dell'utente

L'utente risponde nei confronti dell'azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art 35

Dovere d'informazione

I cambiamenti di proprietà, come pure tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'azienda.

Art. 36

Divieto di cessione d'acqua

È vietato all'utente cedere acqua e terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'azienda.
È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'acqua piombate.

Art. 37

Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Art. 38

Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'azienda.

Art. 39

Disdetta dell'abbonamento

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'azienda per scritto.
L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Art. 40

Obbligo di allacciamento

I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'azienda dell'acquedotto a meno che dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni che forniscono acqua potabile.

Art. 41

Fornitura d'acqua per scopi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio (Sprinkler od altri), necessitano di speciale autorizzazione.

L'azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni speciali.

In particolare le piscine devono essere munite di un impianto di rigenerazione.

Le piscine potranno essere riempite previa autorizzazione dell'azienda, che darà le istruzioni del caso.

Art. 42

Prelevi di punta anormali

La fornitura d'acqua ad aziende con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.

6. Contatori

Art. 43

Consumo

Il consumo dell'acqua viene misurato secondo l'indicazione del contatore.

Non sono ammesse riduzioni qualora il consumo dovesse risultare esagerato a causa di perdite.

Il contatore viene messo a disposizione dall'azienda che ne cura la manutenzione.

Art. 44

Responsabilità

L'utente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche allo stesso.

Art. 45

Ubicazione L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento, e dev'essere facilmente accessibile.

Art. 46

Prescrizioni tecniche Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive emanate dalla SSIGA.

Art. 47

Misurazioni L'azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del $\pm 5\%$, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Art. 48

Disfunzioni In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base al consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'azienda. Sono riservati gli articoli 24, cpv 4 e 127 del Co (prescrizioni di 10 anni), come pure le vigenti norme di diritto amministrativo.

Art. 49

Contatori secondari Se l'utente desidera posare dei contatori secondari, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

7. Finanziamento

Art. 50

Autonomia finanziaria

Le costruzioni e l'esercizio dell'azienda acqua potabile devono essere autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- sussidi;
- contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazioni nel perimetro interessato dall'azzonamento (contributi di miglioria);
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari;

- tasse di allacciamento e tariffe di utilizzazione;
- fatturazione di prestazioni speciali;
- altre partecipazioni di terzi.

Art. 51

Prestazioni speciali

Per prestazioni speciali dell'azienda acqua potabile, come ad esempio quelle per fontane ornamentali, lavaggio strade, delle fognature ecc., il Comune versa all'azienda un contributo conveniente.

Art. 52

Copertura finanziaria

Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione devono essere destinate a coprire le spese di esercizio e di manutenzione, gli interessati passivi e gli ammortamenti.

Art. 53

Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'azienda. Per conto, i proprietari devono partecipare alle spese delle condotte di distribuzione mediante contributi di miglioria.

Art. 54

Contributi di miglioria

L'insieme dei proprietari, il cui fondo acquista maggior valore o vantaggi speciali a seguito della posa di condotta di distribuzione, devono contribuire alle spese di posa della stessa. Per equità di trattamento anche i proprietari, i cui stabili sono direttamente allacciati a condotte principali, devono contribuire adeguamento alla costruzione delle condotte.

Art. 55

Costi di allacciamento

I costi della condotta di allacciamento compresa la posa della saracinesca devono essere sopportati dal proprietario del fondo.

Art. 56

Determinazione

Il Municipio fissa annualmente le tasse di utenza, a copertura delle spese di esercizio, sulla base del tariffario allegato al presente regolamento.

Art. 57

Tasse di allacciamento

Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni viene prelevata una tassa di allacciamento pari al 6% del valore di stima ufficiale di tutte le costruzioni (abitazione, box, portici, verande, piscine, ecc., esclusi lavori esterni di sistemazione, quali muri di cinta e di sostegno, ecc.) ritenuta una tassa minima di fr. 1'000.-.

In caso di sopraelevazioni, ampliamenti, sistemazioni, comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisioni generali) verrà percepito un supplemento del 6%, pari alla differenza tra la vecchia e la nuova stima.

Eccezionalmente il Municipio può prelevare una tassa di allacciamento inferiore alla tassa minima (terreni coltivati).

Art. 58

Tariffe di utilizzazione

Le tariffe di utilizzazione ricorrenti si compongono di una tassa base e di una tassa di consumo.

Art. 59

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali sono fatturate in base ai prezzi fissati nel tariffario.

Art. 60

Scadenze

L'azienda emette una richiesta di acconto sull'importo presumibile della tassa di allacciamento, prima dell'inizio dei lavori.

Il conteggio definitivo viene emesso non appena in possesso della stima ufficiale della costruzione.

Le tasse di utilizzazione ricorrenti vengono incassate annualmente dopo la lettura del contatore. L'azienda può prelevare un anticipo corrispondente al 60% del consumo presumibile.

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni. Trascorso tale termine sarà conteggiato un interesse di mora del 6%.

Art. 61

Ritardo nei pagamenti

Se un utente non rispetta le scadenze di pagamento e non da seguito ai successivi richiami, l'Azienda procede all'incasso in via esecutiva.

In caso di esecuzione infruttuosa l'Azienda può disporre per l'interruzione della fornitura.

Art. 62

Debitore della tassa di allacciamento

Il debitore della tassa di allacciamento alla sua scadenza è il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

La tassa di allacciamento è a carico del proprietario.

8. Disposizioni penali

Art. 63

Infrazioni

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con una multa che può raggiungere un massimo di fr. 5'000.--.

Restano riservate le disposizioni penali cantonali federali.

Art. 64

Reclamo-ricorso

Contro l'emissione dei conteggi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Le decisioni municipali sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato giusta l'art. 208 della Legge organica comunale e secondo la procedura prevista dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Il pagamento delle tasse deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, dalla scadenza di questo termine decorre un interesse di ritardo del 5% annuo.

CAPITOLO III

TARIFFARIO

Art. 65

Tassa base
annua

La tassa base annua è stabilita sulla base di una percentuale del valore di stima ufficiale delle costruzioni allacciate alla rete di distribuzione dell'acqua potabile.
Detta percentuale può variare da un minimo dello 0.4 per mille a un massimo dello 0.8 per mille, ritenuto un contributo minimo di fr. 50.--.

Art. 66

Tassa di
consumo

Il prezzo dell'acqua può variare da un minimo di Fr. 0.65 ad un massimo di fr. 0.95 per metro cubo.

Art. 67

Tassa di
noleggio del
contatore

La tassa di noleggio annua del contatore corrisponde al 10% del costo dell'apparecchio.

Art. 68

Tassa per
cantieri

La tassa per cantieri viene stabilita come segue:

Fr. 0.25 per metro cubo SIA.

Tassa minima Fr. 150.--.

Oltre a questa tassa verranno prelevate anche la tassa di noleggio del contatore e la tassa di consumo.

Art. 69

Tassa per
piscine

Viene prelevata una tassa supplementare di Fr. 6.-- per metro cubo di capienza della piscina.

Art. 70

Contributo

Il contributo comunale per la manutenzione degli idranti, l'uso speciale di acqua non rilevata da contatori e per il funzionamento delle fontane sarà commisurato alle reali prestazioni fornite dall'Azienda.¹

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1993, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 72

Abrogazione Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del 7 marzo 1973 nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale il 28 settembre 1992.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
D. Leuzinger

Gli Scrutatori:
M. Leoni
M. Lepori

Il Segretario:
P. Righetti

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 15 giorni.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
R. Lurati

Il Segretario:
P. Righetti

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni in data 5 aprile 1993.

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il Consigliere di Stato:

Il Direttore della divisione
degli interni:

Fto. A. PEDRAZZINI

Fto. G. SANTINI

1) Modifica art. 70 adottata dal CC nella seduta del 10.10.2005 ed approvata dalla Sezione Enti locali in data 21.12.2005.